

## **Titolo VIII**

### **Sanzioni disciplinari e impugnazioni**

.....

Art. 40 -

- Visto l'art. 3 del DPR 249/98 e successive modifiche di cui al DPR 235/2007 e la nota prot. 3602/PO del 31 Luglio 2008 (Statuto degli studenti e delle studentesse e successive modifiche);
- vista la Legge 547/93 (modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica);
- viste la Legge Regionale 24 Marzo 2016 e la Legge 71/2017 (normativa relativa ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo);
- visto il D.P.R. 390/90 e sue successive modifiche (T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- vista l'e-Policy d'Istituto;
- visti i Regolamenti interni d'Istituto relativi al divieto di fumo e all'uso dei laboratori, della biblioteca, degli impianti sportivi, della palestra, dell'aula studenti;

si individuano i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari:

1. uso di linguaggio e comportamento non educati e non adeguati all'ambiente scolastico;
2. mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi, contraffazione del libretto delle giustificazioni;
3. danneggiamento dei registri di classe;
4. mancato rispetto del divieto di fumo nei locali della scuola;
5. allontanamento non autorizzato dalla scuola, dalla lezione o dal gruppo classe;
6. disturbo del regolare svolgimento delle lezioni;
7. uso non autorizzato del cellulare e di qualsivoglia strumento di registrazione e/o riproduzione audio e/o video durante le lezioni;
8. diffusione pubblica di registrazioni non autorizzate di momenti della vita scolastica;
9. falsificazione della firma del docente, del Dirigente Scolastico, del genitore o di chi ne fa le veci;
10. qualsiasi azione di hacking ai danni del registro elettronico e/o del sito della scuola (violazione e/o diffusione delle credenziali, alterazione, danneggiamento, cancellazione di dati o software...), anche ai fini della falsificazione;
11. qualsiasi azione di hacking ai danni delle reti d'istituto (violazione e/o diffusione delle credenziali, alterazione, danneggiamento, uso delle reti per scopi o attività sanzionate dalla legge o comunque non previste dai Regolamenti specifici);
12. danneggiamento di locali e oggetti, di hardware, periferiche e software delle apparecchiature informatiche dell'Istituto;
13. danneggiamento, nell'ambito dell'istituto, di altrui proprietà;
14. furto di oggetti di proprietà dell'Istituto, o di allievi, lavoratori o ospiti;
15. mancato rispetto dei vincoli d'uso e restituzione degli oggetti, anche informatici, dati in comodato d'uso agli studenti;
16. uso, spaccio o detenzione, all'interno dell'Istituto, di sostanze psicotrope e/o illegali;
17. mancato rispetto delle altrui identità culturali, politiche e religiose, identità e orientamenti sessuali
18. violenza fisica e/o psicologica nei confronti di allievi, lavoratori o ospiti dell'Istituto; rientrano in questa tipologia anche atti ascrivibili a bullismo (L.R. 24 Marzo 2016), cyberbullismo

(Legge 71/2017), sexting, pedopornografia.

Per le infrazioni *individuate dal n. 1 al n. 7* può essere adottato il richiamo orale o scritto dello studente da parte del Docente o del Dirigente scolastico sul registro di classe con conseguente

comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni, ferme restando le eventuali sanzioni previste dalla legge.

Nei casi di maggiore gravità degli atti individuati dal n.1 al n.7, (e nel caso di reiterazione di dette infrazioni quando già sanzionate per iscritto nell'anno scolastico in corso o nel precedente) e per i casi previsti dal n. 8 al n. 18, ferme restando le eventuali sanzioni previste dalla legge, il *Consiglio di Classe*, previa nota sul registro di classe con successiva convocazione del genitore dello studente individuato come responsabile della mancanza disciplinare, commina sanzioni di carattere educativo che, attraverso l'attività di natura sociale e culturale, favoriscano l'impegno dello studente a vantaggio della comunità scolastica:

Si citano a titolo di esempio:

- a) lavori di pulizia dei locali alla fine dell'orario di lezione in caso di mancato rispetto delle norme di igiene e pulizia;
- b) riparazione o acquisto di materiali eventualmente danneggiati;
- c) prestazione di servizio in biblioteca o altri servizi connessi al funzionamento della scuola da rendere alla fine dell'orario di lezione.

Qualora gli atti commessi siano particolarmente gravi o reiterati il C.d.C. adotta come sanzione l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalla scuola, l'Istituto coopera con la famiglia dello studente e, se necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria alla responsabilizzazione e al reintegro, se possibile, nella comunità scolastica. Qualora vengano commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure vi sia una concreta possibilità di pericolo per l'incolumità delle persone", in maniera tale da configurare reato penale, il *Consiglio d'Istituto*, previo parere non vincolante del Consiglio di Classe, eroga, in maniera adeguata alla gravità dell'infrazione, come sanzione l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni.

Qualora si verificano congiuntamente sia la recidiva sia l'impossibilità di reinserimento dello studente nella comunità durante l'anno scolastico il provvedimento disciplinare può tradursi nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s. Nell'applicare come sanzione l'allontanamento dello studente sia oltre i 15 giorni sia fino al termine dell'a. s., si dovrà verificare che il periodo di assenza non comprometta la possibilità dello studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Nei casi più gravi dei reati sopraindicati, congiuntamente con il ricorrere della recidiva e della mancanza di possibilità di reinserimento dello studente nella comunità scolastica, il *Consiglio d'Istituto* può decidere l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o, qualora lo studente frequenti l'ultimo anno, la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Nessuno può essere sottoposto a disposizioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni disciplinari devono essere motivate in maniera specifica, dando conto del principio di gradualità e proporzione. In caso di allontanamento fino al termine delle lezioni, di esclusione dallo

scrutinio finale, di non ammissione all'Esame di Stato, il Consiglio d'Istituto esplicita anche i motivi per cui non è possibile un reinserimento dello studente nella comunità scolastica.

Eventuali sanzioni economiche a carico delle famiglie dovranno essere tese al reintegro del danno.